



COMUNE DI FALCADE

REGOLAMENTO

DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio n. 16 del 28.04.2012;

Modificato con delibera di Consiglio n. 40 del 12.07.2012;

Nuovo testo approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 23.04.2013;

Modificato con delibera di Consiglio n. 26 del 19.05.2015;

Modificato con deliberazione di Consiglio n. 07 del 02.03.2016

Modificato con deliberazione di Consiglio n. 56 del 05.12.2017

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Falcade ai sensi dall'art. 4 del D.Lgs. del 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 15.12.1997; questo regolamento sostituisce, a partire dal 1° **luglio 2016** ~~maggio 2013~~, quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28 aprile 2012 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 12 luglio 2012.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Falcade.
2. Per strutture ricettive si intendono quelle definite dalla normativa vigente – regionale, statale, ecc. - in materia di turismo e attività agrituristica, qui di seguito elencate a titolo esemplificativo e non limitativo:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

- ALBERGHI a 4 stelle e superiori
- ALBERGHI a 3 stelle
- ALBERGHI a 2 stelle
- ALBERGHI a 1 stella
- ALBERGO diffuso
- R.T.A. - Residenza Turistico-Alberghiera

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

- Attività ricettive in esercizi di ristorazione
- Residence
- Unità abitative ammobiliate ad uso turistico
- Attività ricettive a conduzione familiare – Bed and breakfast
- Esercizi di Affittacamere
- Case religiose di ospitalità
- Foresterie per turisti
- Case per ferie
- Rifugi escursionistici
- Rifugi alpini
- Altre strutture ricettive extra alberghiere (ad esempio: attività ricettive in residence rurali, ostelli per la gioventù, Centri soggiorno studi, residenze d'epoca extra alberghiere, ecc.)

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

- Campeggi

ATTIVITA' AGRITURISTICHE

- Attività agrituristiche

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi – non residente nel Comune di Falcade e di età superiore a 12 anni - pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. L'imposta di soggiorno si applica solo per i primi 30 giorni in presenza di regolare contratto di durata superiore a tale periodo, **fino ad un massimo di 12 mesi; superati i 12 mesi si dovrà provvedere ad un nuovo versamento per ulteriori 30 giorni per anno; in tale caso** l'imposta dovrà essere dichiarata e versata nel primo semestre utile.
3. Il regolamento non crea alcuna responsabilità in capo ai gestori delle strutture ricettive, **né in capo ai soggetti (di seguito, per brevità, indicati come *intermediari*) che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50 del 24.04.2017 conv. dalla L. n. 96 del 21.06.2017** in ordine al pagamento dell'imposta, che colpisce solo ed esclusivamente i soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive medesime.

Articolo 4 – Il gestore della struttura ricettiva e/o l'intermediario

1. Il gestore della struttura ricettiva **e/o l'intermediario** svolge i seguenti adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta di soggiorno:
 - a) informare i propri ospiti sull'applicazione ed entità dell'Imposta di soggiorno;
 - b) effettuare la dichiarazione di cui al successivo articolo 6;
 - c) riscuotere l'imposta, rilasciando agli ospiti della struttura ricettiva la quietanza di suo avvenuto versamento;
 - c.1) in caso di rifiuto a versare l'imposta il gestore **e/o l'intermediario** fa compilare e firmare all'ospite una dichiarazione; tale dichiarazione va conservata dal gestore **e/o dall'intermediario** per eventuali controlli;
 - c.2) nel caso in cui l'ospite della struttura ricettiva si rifiuti di compilare o sottoscrivere la dichiarazione di cui al precedente punto c.1) il gestore della stessa **e/o l'intermediario** redigerà e firmerà una dichiarazione su quanto accaduto, con i dati del cliente;
 - d) versare al Comune le somme riscosse, con le modalità di cui al successivo articolo 7.
2. L'Amministrazione Comunale può predisporre apposita modulistica da utilizzare per le dichiarazioni di cui al presente articolo.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive indicate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dall'organo comunale competente in base alle vigenti disposizioni normative.

Articolo 6 - Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Falcade sono tenuti ad informare i propri ospiti esponendo in appositi spazi un cartellino plurilingue redatto

dall'Amministrazione Comunale relativo all'applicazione e all'entità dell'imposta di soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva **e/o l'intermediario** dichiara al Comune di Falcade il numero di pernottamenti avuti; tale dichiarazione va fatta 2 volte all'anno, come segue:
 - a) entro il 15 gennaio, per quanto riguarda il periodo 1° luglio - 31 dicembre;
 - b) entro il 15 luglio, per quanto riguarda il periodo 1° gennaio - 30 giugno.
3. La dichiarazione deve essere compilata e presentata anche nell'ipotesi in cui non vi siano stati pernottamenti.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 o di cui al comma 3 è effettuata e trasmessa con modalità telematica obbligatoria.
5. L'Amministrazione Comunale può predisporre apposita modulistica da utilizzare per le dichiarazioni di cui al presente articolo.

Articolo 7 - Versamenti

1. I soggetti che pernottano presso la struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della stessa **o all'intermediario**.
2. Il gestore della struttura ricettiva **e/o l'intermediario** provvede:
 - a) alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza;
 - b) al versamento al Comune di Falcade delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno.
3. Il versamento di cui al precedente comma 2, lettera b) va effettuato dal gestore della struttura ricettiva **e/o dall'intermediario** entro quindici giorni dalla fine di ciascuna stagione turistica estiva ed invernale (31 marzo e 30 settembre) nei modi seguenti: a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Falcade; b) mediante pagamento tramite il sistema bancario; c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Comune effettua il controllo sull'ottemperanza a quanto previsto nell'articolo 7 con criteri di verifica a campione mediante il Corpo di Polizia Municipale o altro personale debitamente incaricato.
3. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con analisi e comparazione dei dati acquisibili:
 - presso la Questura aventi a riferimento le procedure previste da norme di legge o di regolamento;
 - presso la Provincia, con riferimento alla rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici prevista dalla normativa regionale.
4. Il Corpo di Polizia Municipale o l'altro personale incaricato dal Comune nello svolgimento delle funzioni di controllo potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva **e/o presso l'intermediario**.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può inoltre:
 - a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive **e gli intermediari** ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive **e/o agli intermediari** questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

- c) individuare forme di collaborazione con l'Ufficio I.A.T., l'Associazione Pro Loco ed eventuali altri operatori o associazioni di categoria operanti sul territorio o enti ed istituzioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti, con particolare riferimento ai dati concernenti le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, anche attraverso la consultazione del modello "ISTAT C/59" relativo alla rilevazione statistica delle presenze e degli elenchi delle case e degli appartamenti in affitto;
- d) individuare forme di collaborazione con altri Enti ed Istituzioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le seguenti sanzioni, come da tabella qui sotto riportata:

NOME/TIPO DI VIOLAZIONE	SANZIONE PREVISTA	RESPONSABILE/ TRASGRESSORE
Omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta	Sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione di questa sanzione si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.	Ospite della struttura ricettiva, gestore e/o intermediario
Omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva e/o da parte dell'intermediario	Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione di questa	Gestore della struttura ricettiva e/o intermediario

	<p>sanzione si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	
<p>Violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione ed entità dell'imposta di soggiorno</p>	<p>Il gestore della struttura ricettiva e/o l'intermediario sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	<p>Gestore della struttura ricettiva e/o intermediario</p>

2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
3. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta la sanzione irrogata si aggiunge all'importo non versato che è comunque dovuto.
4. In caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, la sanzione irrogata si aggiunge alla dichiarazione, che il gestore della struttura ricettiva **e/o l'intermediario** deve comunque rilasciare.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Falcade da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà

essere effettuata solo previa autorizzazione.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° **luglio 2016** ~~maggio 2013~~.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 30.11.2002 e successive modifiche.